

# **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA**

## **DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

### **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA**

#### **Articolo 1**

##### **Indizione delle elezioni**

**1.1** Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma, il Direttore di Dipartimento indice, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'assunzione dell'Ufficio, le elezioni per la nomina dei membri della Giunta.

**1.2** In prima applicazione del presente Regolamento, l'elezione dei membri della Giunta del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dovrà avvenire entro novanta giorni dall'assunzione dell'ufficio da parte del Direttore di Dipartimento.

**1.3** Entro sessanta giorni dalla costituzione di una nuova Unità, il Direttore dovrà indire l'elezione dei relativi rappresentanti nel numero previsto dall'art. 4, comma 9 del Regolamento di Dipartimento.

**1.4** Negli stessi tempi di cui ai commi precedenti il Direttore dovrà indire l'elezione dei rappresentanti dei docenti non afferenti ad alcuna Unità nel caso in cui si formi in Dipartimento (p.es. a seguito di scioglimento di un'Unità o di nuovi assunti che non abbiano afferito ad alcuna Unità) un numero di questi docenti superiore al Numero Minimo definito dall'art. 4, comma 3.

#### **Articolo 2**

##### **Elettorato attivo**

**2.1** L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Ordinari, a tutti coloro i quali, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano la qualifica di Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in regime di tempo pieno o definito.

**2.2** L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Associati, a tutti coloro i quali, alla stessa data di cui sopra, rivestano la qualifica di Professore associato afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in regime di tempo pieno o definito.

**2.3** L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori, a tutti coloro i quali, alla stessa data di cui sopra, rivestano la qualifica di Ricercatore, sia a tempo

determinato che indeterminato, in regime di tempo pieno o definito, afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

**2.4** L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, a tutto il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento a tempo indeterminato.

**2.5** L'elettorato attivo spetta, per l'elezione dei rappresentanti delle Unità, secondo i criteri riportati nell'art. 4, comma 9 del Regolamento sopra citato, a tutti i componenti di ciascuna Unità.

**2.6** Qualora in Dipartimento sia presente un numero di docenti non afferenti a alcuna Unità superiore al numero minimo definito dall'art. 4, comma 3, anche ad essi spetta l'elettorato attivo per la nomina di uno o più rappresentanti (secondo quanto riportato nell'Art. 9, comma 2 del Regolamento di Dipartimento).

## **Articolo 3**

### **Elettorato passivo**

**3.1** L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Ordinari, a tutti i Professori Ordinari afferenti al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, aventi elettorato attivo, in regime di tempo pieno o definito.

**3.2** L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Associati, a tutti i Professori Associati afferenti al Dipartimento sopra citato, aventi elettorato attivo, in regime di tempo pieno o definito.

**3.3** L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori, a tutti i Ricercatori afferenti al Dipartimento sopra citato, aventi elettorato attivo, sia a tempo determinato che indeterminato, in regime di tempo pieno o definito.

**3.4** L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo, a tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, escluso il responsabile amministrativo-gestionale, già presente di diritto in Giunta con diritto di voto.

**3.5** L'elettorato passivo spetta, per l'elezione dei rappresentanti di ciascuna Unità, a tutti i componenti di ciascuna Unità aventi elettorato attivo secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 9, del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Di questi, colui che ottiene più voti assume il ruolo di Coordinatore dell'Unità.

**3.6** L'elettorato passivo spetta, altresì, a tutti i docenti non afferenti ad Unità, per l'elezione di uno o più loro Rappresentanti, qualora sia presente in Dipartimento un numero di docenti non afferenti ad alcuna Unità superiore al numero minimo definito dall'art. 4, comma 3 del Regolamento di Dipartimento.

## **Articolo 4**

### **Convocazione degli aventi diritto**

**4.1** Per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti delle qualifiche, il Direttore del Dipartimento provvede, almeno sette giorni prima della data dello svolgimento della votazione, alla convocazione degli aventi diritto al voto, mediante posta elettronica all'indirizzo di Ateneo, indicando: l'ubicazione del seggio elettorale, la data della votazione, in una sola giornata, e l'orario di apertura del seggio, almeno pari a tre ore e nei giorni e orari di apertura del Dipartimento; ogni ulteriore notizia utile alla consultazione.

**4.2** Con le stesse modalità, il Direttore di Dipartimento dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla costituzione di un'Unità o dall'accrescimento degli afferenti ad un'Unità che configuri un ulteriore multiplo del numero minimo, ad indire le elezioni per i rappresentanti della stessa.

**4.3** Con le stesse modalità, il Direttore del Dipartimento dovrà indire le elezioni anche nel caso in cui un numero di docenti non afferenti ad alcuna Unità superiore al Numero Minimo definito dall'art. 4, comma 3 del Regolamento di Dipartimento, richieda l'elezione di uno o più rappresentanti con i criteri definiti dall'art. 4, comma 9 del Regolamento di Dipartimento, entro sessanta giorni da tale istanza.

**4.4** Nel caso in cui l'elezione dei rappresentanti delle qualifiche e delle Unità avvenga contestualmente, il Direttore potrà convocare un'unica Commissione elettorale, nei modi e tempi sopra indicati, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

## **Articolo 5**

### **Norme generali sulle elezioni dei componenti la Giunta e sulla Commissione elettorale**

**5.1** La votazione dei componenti la Giunta si svolge con voto segreto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

**5.2** Quando le elezioni dei rappresentanti delle qualifiche e delle Unità sono contestuali, ciascun elettore può esprimere: a) una preferenza per il rappresentante della propria qualifica; b) una preferenza per il rappresentante dell'Unità alla quale appartiene o, in alternativa, una preferenza per i rappresentanti di coloro che non hanno afferito ad alcuna Unità nel caso in cui sussistano i requisiti stabiliti dall'art 9, comma 2.

**5.3** Nel caso in cui un docente risulti eletto sia come rappresentante della propria qualifica sia come rappresentante di Unità (o non Unità) può optare per il ruolo che preferisce. Nel ruolo rimasto vacante subentra il più votato o, in caso di parità, il più anziano di ruolo.

**5.4** In caso di decadenza di un membro della Giunta, subentra il secondo più votato nella rispettiva qualifica o nell'Unità, se rappresentante di questa (o nella non Unità, se rappresentante di questa) che rimane in carica per la residua durata del mandato.

**5.5** Un membro della Giunta decade automaticamente in caso di scioglimento dell'Unità di cui è rappresentante. Decadono altresì, nell'ordine, i rappresentanti meno votati di un'Unità qualora il rapporto fra il numero di afferenti alla stessa e il Numero Minimo definito dall'art. 4, comma 3, non gli permetta più di rivestire tale ruolo. Allo stesso modo decadono i rappresentanti meno votati dei docenti non afferenti ad alcuna Unità qualora il rapporto fra il numero di docenti non afferenti ad alcuna Unità e il Numero Minimo definito dall'art. 4, comma 3, non gli permetta più di rivestire tale ruolo.

**5.6** In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi abbia una maggiore anzianità anagrafica.

**5.7** La Commissione elettorale è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento, almeno sette giorni prima della data fissata dallo stesso per le votazioni.

**5.7** La Commissione elettorale è formata da un minimo di tre o da un massimo di cinque Componenti effettivi, e da un numero congruo di Supplenti, scelti fra i Componenti il Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo.

**5.8** La Commissione elettorale è presieduta dal Componente con maggiore anzianità di ruolo; le funzioni di Segretario sono assunte dal Componente con minore anzianità di ruolo o dal componente designato dal Presidente.

**5.9** Il seggio elettorale deve osservare l'orario di apertura definito dal Direttore del Dipartimento.

**5.10** La Commissione elettorale si deve costituire almeno mezz'ora prima dell'inizio della votazione, al fine di provvedere alla vidimazione delle schede e ad ogni altra operazione utile.

**5.11** La Commissione elettorale deve operare con la contemporanea presenza, almeno, della maggioranza dei suoi Componenti.

## **Art. 7**

### **Processo verbale**

**7.1** Tutte le operazioni elettorali debbono essere riportate su apposito verbale, redatto in duplice copia, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e dagli stessi siglato in ciascun foglio.

**7.2** Una copia del verbale delle operazioni elettorali, debitamente sottoscritta da tutti i componenti della Commissione elettorale, deve essere trasmessa, non oltre il giorno successivo a quello della votazione, al Direttore del Dipartimento, il quale provvede alla nomina degli eletti, con proprio decreto, entro sette giorni dal ricevimento del verbale.

## **Art. 8**

### **Durata in carica**

**8.1** Gli eletti rimangono in carica tre anni e non solo rieleggibili per più di una volta. Nel caso di decadenza, i nuovi membri nominati rimarranno in carica per la residua durata del mandato della Giunta. Tale durata residua viene computata come un intero mandato se supera un anno, sei mesi e un giorno.

**8.2** Un membro eletto come rappresentante di una determinata qualifica che passi alla qualifica successiva per progressione di carriera decade automaticamente dalla Giunta. Subentra per il residuo del mandato il secondo più votato in quella qualifica. Se non vi sono altri votati di quella qualifica, il Direttore indice elezioni suppletive.